DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1382 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2026

che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1º gennaio 2027 al 31 dicembre 2029 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024

[notificata con il numero C(2026) 3000]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di attuare la riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse sul mercato dell'Unione, il regolamento (UE) 2024/573 ne assoggetta l'immissione annuale a limiti quantitativi.

(2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, la Commissione dovrebbe determinare i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore che ha legalmente immesso sul mercato dell'Unione idrofluorocarburi nel 2022, 2023 o 2024. Conformemente all'allegato VII, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, per determinare i valori per il 2027, il 2028 e il 2029 è opportuno prendere in considerazione i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, e a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 per il 2024.

(3) Al fine di individuare l'anno iniziale per il calcolo della media annuale per i valori di riferimento di cui all'allegato VII, punto 4), lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, dovrebbe essere considerato solo il periodo che inizia con l'anno per il quale è stata assegnata una quota per la prima volta in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 o al regolamento (UE) 2024/573, oppure solo il periodo che inizia con l'anno in cui l'impresa ha legalmente immesso sul mercato dell'Unione idrofluorocarburi per la prima volta secondo quanto comunicato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 o dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573, a seconda di quale evento si sia verificato per primo. Questa regola non dovrebbe applicarsi alle imprese che hanno immesso sul mercato dell'Unione idrofluorocarburi sulla base di una quota che includeva una quota ricevuta in seguito a un trasferimento in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/573. È invece opportuno che la norma preveda, in primo luogo, che per ogni trasferimento in un dato anno, l'anno iniziale per la media annuale sia l'anno in cui l'impresa che trasferisce la propria quota all'impresa che la riceve ha fatto ingresso sul mercato dell'Unione (ovverossia l'anno per il quale la quota era stata assegnata per la prima volta all'impresa che effettua il trasferimento oppure l'anno in cui l'impresa ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi per la prima volta, a seconda di quale evento si sia verificato per primo). L'anno iniziale potrebbe essere il 2015 o un anno successivo, a seconda dei casi. In secondo luogo, la regola dovrebbe essere applicata solo alla parte di immissione sul mercato dell'Unione collegata alla quota trasferita all'impresa interessata. La parte di immissione sul mercato dell'Unione collegata alla quota assegnata all'impresa interessata in un dato anno a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2017 o dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbe essere soggetta alla regola generale.

([1]) GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).